

stanzione di un primo fabbricato su parte dell'area di sua proprietà entro il 1948 e di eseguire una seconda costruzione entro cinque anni dalla firma della nuova convenzione da stipularsi col Comune, con facoltà di erigere sull'area stessa, d'accordo col Comune medesimo, in luogo di un edificio di civile abitazione, una autorimessa e relativa stazione di servizio. Qualora, peraltro, l'Istituto non utilizzasse tale area entro i cinque anni, il Comune avrebbe la facoltà di chiedere la retrocessione della stessa al prezzo di mercato del momento in cui avverrà la richiesta;

4°) determinazione in L. 3.200.000 dell'impor-
to da pagarsi dall'I.M.I. a titolo di imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione del fabbricato ed elevazione del contributo, da corrispondersi al Comune quale concorso per l'attuazione dell'intervento edilizio dell'Istituto, dalla somma di L. 25.000, prevista nell'originaria convenzione, alla somma di L. 1.000.000.

La Commissione Tecnica Consultiva Immobiliare ha espresso parere favorevole